

Regolamento
dei "Warrant Capital For Progress 2 S.p.A."

Art. 1 Definizioni

Nel presente regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea di Emissione =	L'assemblea straordinaria della Società svoltasi l'11 luglio 2017.
Azioni =	Le azioni ordinarie di Capital For Progress 2 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale.
Azioni di Compendio =	Le massime numero 3.350.000 Azioni al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Comunicazione di Accelerazione =	La comunicazione dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione =	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore ad €13,30.
Mercato =	Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Offerta =	Il collocamento privato rivolto a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'art. 34-ter del Regolamento 11971; (ii) investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e/o (iii) altre categorie di investitori, purché, in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 58/98 come modificato ed integrato (il "TUF") e all'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 come modificato ed integrato.
Operazione Rilevante =	Potenziati acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l'impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata, operazioni di conferimento.
Periodo di Esercizio =	Ciascuno degli intervalli temporali indicati al Par. 3.1, nei quali possono essere esercitati i Warrant.
Prezzo di Esercizio =	Il controvalore, pari a Euro 9,50, che i titolari dei Warrant dovranno corrispondere per ogni n.1 (uno) Warrant

	presentato per l'esercizio.
Prezzo Differenziale =	L'importo pari al Prezzo Medio Mensile del mese di calendario precedente l'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, meno €9,50.
Prezzo Medio Giornaliero =	Il prezzo medio ponderato delle Azioni per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato.
Prezzo Medio Mensile =	La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri delle Azioni in un dato mese di calendario.
Società o Capital For Progress =	Capital For Progress 2 S.p.A., con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani, n. 6, R.E.A. n. MI - 2124805, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09967750960.
Termine di Decadenza =	La prima tra le seguenti date: (i) il quinto anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e (ii) il trentesimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
Periodo di Esercizio Finale =	Il periodo per l'esercizio dei warrant di cui al Par 3.2(iii).
Warrant =	I Warrant Capital For Progress 2 S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

Art. 2 **Warrant Capital For Progress 2 S.p.A.**

- 2.1 L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 335.000,00, mediante emissione di massime numero 3.350.000 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.
- 2.2 I Warrant sono assegnati gratuitamente come segue: (i) n. 2 (due) Warrant saranno assegnati ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta, (ii) ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società), saranno assegnati gratuitamente, n. 3 (tre) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni detenute, e (iii) n. 100.000 Warrant saranno assegnati nominalmente a Intermonte SIM S.p.A. alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.
- 2.3 A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione del secondo Warrant di cui sub (ii) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo Art. 5.
- 2.4 I Warrant di cui ai punti (i), (ii) e (iii) saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili.

2.5 I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

Art. 3 **Condizioni di esercizio dei Warrant**

3.1 Fatto salvo quanto previsto ai successivi Artt. 4 e 5, i Warrant attribuiscono ai loro portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) Azioni di Compendio per ciascun n.1 (uno) Warrant presentato, in ragione appunto di un rapporto di esercizio fisso di 1:1, contro il versamento del Prezzo di Esercizio.

3.2 Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato nei seguenti periodi: (i) dal 1 al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno successivo alla data di efficacia dell'operazione rilevante, sino al Termine di Decadenza, (ii) nei 30 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, e (iii) nei 30 giorni di calendario precedenti il quinto anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

3.3 Il diritto di sottoscrizione sarà validamente esercitato solo mediante presentazione di apposita richiesta scritta all'intermediario aderente al sistema Monte Titoli, presso cui i Warrant sono detenuti, nella quale dovrà essere indicato il numero dei Warrant per i quali si richiede l'esercizio.

3.4 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della relativa richiesta di esercizio, senza aggravio di spese, oneri o commissioni.

3.5 Qualora dovesse verificarsi la Condizione di Accelerazione, l'emittente pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione entro il secondo giorno di Mercato aperto del mese successivo mediante apposito comunicato stampa sul sito internet della Società (www.capitalforprogress.it) e su uno SDIR.

3.6 Fatto salvo l'esercizio del diritto di regolare il Warrant mediante pagamento del Prezzo Differenziale di cui al successivo Art. 4, le Azioni di Compendio derivanti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio ovvero il giorno di liquidazione successivo al Termine di Decadenza nel caso sia effettuata una Comunicazione di Accelerazione.

3.7 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant.

3.8 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S" del predetto *Securities Act* del 1933. Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 4 **Facoltà di regolamento dei Warrant mediante pagamento del Prezzo Differenziale**

4.1 In occasione del Termine di Decadenza, la Società, a suo insindacabile giudizio, in luogo dell'emissione delle Azioni di Compendio, avrà la facoltà di riconoscere un importo ai

- portatori dei Warrant un importo pari al Prezzo Differenziale per ciascun Warrant presentato per l'esercizio.
- 4.2 Il diritto di cui al precedente Par. 4.1 potrà essere esercitato dalla Società mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet della Società (www.capitalforprogress.it) e su uno SDIR contestualmente alla Comunicazione di Accelerazione, ovvero - qualora la Condizione di Accelerazione non si verificasse - entro un giorno di Borsa aperta prima dell'inizio del Periodo di Esercizio Finale. Nel medesimo comunicato sarà indicato il Prezzo Differenziale.
- 4.3 Il pagamento del Prezzo Differenziale sarà effettuato in fondi immediatamente disponibili negli stessi tempi indicati al Par.3.6 per l'emissione delle Azioni di Compendio.
- 4.4 I Warrant regolati con il Prezzo Differenziale dalla Società saranno contestualmente annullati divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 5 Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

- 5.1 ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile (ad eccezione quindi degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione), il Prezzo di Esercizio sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{cum} - P_{ex})$ nel quale:
- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione, e
- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;
- 5.2 ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo di Esercizio diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- 5.3 al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo di Esercizio sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- 5.4 ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 5.5 ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 5.6 ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo di Esercizio saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione,

previa deliberazione dell'assemblea della Società.

L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte della Società di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate e suscettibili di determinare effetti analoghi, il Prezzo di Esercizio o il Rapporto di Esercizio potranno essere rettificati secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.

Qualora si proceda a modifiche del Prezzo di Esercizio e/o del Rapporto di Esercizio in applicazione del presente articolo, il valore di €13,30 preso a riferimento ai fini della Condizione di Accelerazione, sarà modificato di conseguenza.

Art. 6 Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 7 Termini di decadenza

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 8 Regime fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 9 Ammissione alle negoziazioni

Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa. Qualora per qualsiasi motivo, i Warrant e/o le Azioni venissero revocati o sospesi dalle negoziazioni, la Condizione di Accelerazione non si potrà realizzare.

Art. 10 Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società e su uno SDIR.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.